



TRIBUNALE DI AVELLINO

Sezione Prima - Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale di Avellino, nella seguente composizione collegiale:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Maria Iandiorio | PRESIDENTE |
| 2) dott. Pasquale Russolillo | GIUDICE REL. EST. |
| 3) dott. Marcello Polimeno | GIUDICE |

letti gli atti della procedura prefallimentare n. [REDACTED], promossa da:

[REDACTED], in
persona del curatore pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE PAGNOTTA, giusta
procura in calce al ricorso introduttivo ed autorizzazione del giudice delegato in data 11
maggio 2021

Ricorrente

nei confronti di

[REDACTED], titolare dell'impresa individuale distinta con omonima ditta, con sede
legale in [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA LOSCO,
giusta procura in calce alla memoria di costituzione

Resistente

Ha emesso il seguente:

DECRETO

Rilevato che:

con ricorso depositato in data 18 maggio 2021 la curatela del fallimento della società [REDACTED]
[REDACTED] ha proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento di [REDACTED]



titolare dell'impresa individuale distinta con omonima ditta ed avente sede in [REDACTED]
[REDACTED]

l'esponente, premessa la propria legittimazione in virtù di decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo in data 30.07.2018 per l'importo di € 84.115,14 oltre interessi, ha dedotto che la predetta impresa, pur essendo stata cancellata dal registro delle imprese in data 23 aprile 2020, come da visura in atti, aveva continuato ad essere esercitata senza alcuna reale interruzione;

a sostegno dell'assunto la curatela ha esposto che: a) la dichiarazione di cessazione attività comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Avellino aveva riguardato unicamente la sede legale, ma non era stata estesa alle unità locali di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] che, in particolare, presso l'unità di [REDACTED] continuava ad operare la società denominata [REDACTED] amministrata da [REDACTED] c) che la riferibilità

dell'impresa gestita dalla società [REDACTED] era ricavabile, fra l'altro, dalla sola consultazione del sito internet [REDACTED], dove, nella sezione contatti, la [REDACTED] era menzionata quale titolare; d) che la società [REDACTED]

[REDACTED] operava presso l'unità in questione, sua sede legale, con l'insegna [REDACTED]; e) che la ditta individuale

[REDACTED] benché cancellata dal registro delle imprese, figurava ancora quale consorziata del Consorzio Funebre Campania Basilicata e del Consorzio Funeral Center Campania, l'adesione ai quali presupponeva statutariamente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale nel settore di riferimento; f) che, inoltre, [REDACTED] risultava tuttora aderente al contratto di rete di imprese denominato [REDACTED], avente ad oggetto l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto delle proprie imprese e parimenti implicante la prosecuzione dell'attività imprenditoriale; g) che la



notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio era stata ricevuta a mani dalla resistente proprio presso la sede di [REDACTED] di cui ai precedenti punti b), c) e d);

la parte istante ha infine dedotto la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di fallibilità; costituitasi in giudizio [REDACTED] ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza di fallimento per intervenuto decorso del termine annuale dalla data di cancellazione dell'impresa individuale dal Registro Imprese, da intendersi riferita a tutte le sedi secondarie;

in particolare la resistente ha fatto osservare di aver perso, con la cessazione dell'attività, il titolo abilitativo indispensabile per l'esercizio dell'attività di impresa funebre, soggiungendo: di aver dismesso tutti i beni aziendali, costituiti da carri funebri fermi ed inutilizzati perché non circolanti; che l'attività svolta in [REDACTED] era riferibile ad altro soggetto imprenditoriale, la [REDACTED], la quale aveva preso in affitto il capannone, aperto nuove sedi locali ed acquistato nuovi carri funebri; di aver ricevuto la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento presso la sede della società da ultimo citata in quanto l'immobile, di cui ella è comproprietaria con il [REDACTED] costituisce il suo attuale domicilio, essendo la propria residenza anagrafica occupata dalla moglie separata del figlio [REDACTED], con la quale è in atto un contenzioso;

nel merito la resistente ha contestato la sussistenza delle soglie dimensionali necessarie per la dichiarazione di fallimento producendo documentazione contabile a sostegno dell'eccezione;

Considerato che:

l'art. 10 co. 2 l.f., in applicazione del principio di effettività, riconosce al creditore o al pubblico ministero la possibilità di estendere il termine di fallibilità dell'imprenditore iscritto nel registro delle imprese anche oltre l'anno dalla formale cancellazione purché sia dimostrata, attraverso il compimento di uno o più atti, l'ulteriore prosecuzione dell'attività d'impresa;

secondo la giurisprudenza di legittimità spetta, dunque, al soggetto indicato dalla norma superare la presunzione *iuris tantum* di coincidenza della cessazione dell'attività economica con la formale cancellazione dal Registro delle Imprese, fornendo la dimostrazione del



compimento di successive operazioni “*anche di tipo meramente liquidatorio*” (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33349), purché tali da rivelarsi “*intrinsecamente identiche a quelle proprie dell’attività imprenditoriale*” già precedentemente svolta (Cass. 19 aprile 1983, n. 2676); nella fattispecie in esame la curatela fallimentare ricorrente ha dedotto la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività commerciale in precedenza svolta da [REDACTED] pur dopo la sua formale cancellazione, avvenuta in data 23 aprile 2020, desumendola dagli elementi indiziari sopra richiamati;

in particolare la curatela istante:

- ha evidenziato che la prosecuzione della medesima attività imprenditoriale da parte della [REDACTED] presso la sede di [REDACTED] - di proprietà pro quota indivisa della resistente e già unità locale dell’impresa a quest’ultima riferibile - sarebbe prova del solo formale ritiro di [REDACTED] dall’attività svolta, risultando ella invece indicata nei rapporti con i terzi quale effettiva titolare dell’azienda, come risultante dai riferimenti presenti nel sito *internet* e nell’insegna della neocostituita società, ed essendo ivi domiciliata tanto da ricevere in loco la notifica dell’istanza di fallimento;

- ha sostenuto l’ulteriore argomento rappresentato dalla ininterrotta partecipazione di [REDACTED] a due consorzi, nonostante l’avvenuta cessazione dell’attività fosse per statuto motivo di esclusione, nonché la perdurante adesione al contratto denominato Rete d’Imprese, implicante obblighi di collaborazione fra gli imprenditori del settore sottoscrittori;

Ritenuto che:

la curatela istante non ha fornito elementi sufficienti al superamento della presunzione di coincidenza fra cancellazione dell’impresa ed effettivo ritiro dell’imprenditore dall’esercizio della propria attività;

l’onere probatorio che l’art. 10 co. 2 l.f. pone a carico del creditore istante consiste nella dimostrazione di uno o più atti concreti che siano eziologicamente collegati all’attività imprenditoriale svolta dal debitore al momento della sua formale cancellazione dal registro



delle imprese, atti dunque cronologicamente successivi a tale momento e che siano espressione di un immutato ed omogeneo profilo imprenditoriale, del quale permangano dunque i tratti distintivi della professionalità, continuità ed organizzazione del lavoro e dei fattori della produzione;

ne consegue che la mera perdurante formale intestazione di beni e contratti riferibili all'azienda e persino la loro concessione in godimento a terzi (Cass. 16 marzo 2020, n. 7311), non diversamente dalla permanente titolarità di crediti non riscossi, rappresentano circostanze neutre, inidonee cioè a configurare la prosecuzione di fatto dell'attività di impresa, non integrando invero il "concreto esercizio" di quest'ultima;

non rileva pertanto che [REDACTED] abbia conservato la contitolarità dello stabilimento in cui era ubicata una delle sedi secondarie della ditta individuale (quella di [REDACTED].

[REDACTED] concedendolo in godimento alla società [REDACTED] né il fatto che non abbia esercitato recesso dai rapporti contrattuali di collaborazione con altri operatori del settore (consorzi di imprese e contratto Rete d'Imprese), non trattandosi di indizi da soli sufficienti a far presumere la prosecuzione concreta ed effettiva dell'attività imprenditoriale pregressa;

sarebbe stato per contro necessario dimostrare l'effettivo utilizzo in via diretta ed autonoma del complesso di beni aziendali già organizzato ai fini dell'esercizio dell'attività esercitata quale ditta individuale, non potendo invero intendersi tale il mero affidamento di essi a soggetti terzi (cfr. Cass. 16 marzo 2020, n. 7311), ovvero dare evidenza della proseguita esecuzione dei contratti sopra richiamati attraverso effettivo adempimento degli obblighi di collaborazione (contratto di rete d'impres) e di organizzazione e svolgimento comune dell'attività di impresa con altri consociati (contratto di consorzio);

secondo l'assunto di parte ricorrente l'attività d'impresa sarebbe in realtà proseguita in via indiretta, per il tramite di altra società, la [REDACTED], in quanto: avente il medesimo oggetto sociale; costituita in concomitanza con l'apparente cessazione dell'attività di impresa della ditta [REDACTED]; utilizzatrice del medesimo complesso aziendale ed esponente



un'insegna [REDACTED] evocativa del coinvolgimento della resistente nell'attività imprenditoriale, tra l'altro comprovato dai contatti presenti sul sito internet del "nuovo" soggetto imprenditoriale;

la giurisprudenza di legittimità, in un risalente precedente, ha in effetti ritenuto che la prosecuzione dell'attività di impresa tramite costituzione di una nuova società possa rappresentare circostanza idonea al superamento della presunzione di cui all'art. 10 l.f., ma ha richiesto a tal fine la dimostrazione che l'imprenditore abbia continuato "*in proprio*" l'attività commerciale, compiendo operazioni "*intrinsecamente identiche a quelle proprie dell'attività imprenditoriale*" precedente (Cass, 19 aprile 1983, n. 2676);

l'art. 10 co. 2 l.f. presuppone infatti che le attività economiche compiute post cancellazione siano riferibili al medesimo soggetto imprenditoriale e non a terzi, dovendo dunque distinguersi il caso dell'imprenditore che abbia continuato a svolgere la precedente attività da quello di colui che abbia costituito, pur non figurando formalmente fra i soci, una nuova organizzazione collettiva (società di fatto) operante nel medesimo settore, pur quando abbia in essa conferito fattori della produzione e l'avviamento dell'impresa cessata;

ne consegue che nel caso dell'art. 10 co. 2 l.f. occorre la dimostrazione dell'assenza di ogni reale dicotomia fra le figure coinvolte in apparente successione nello svolgimento dell'impresa, l'imprenditore individuale cessato e il soggetto societario utilizzato quale schermo per la prosecuzione dell'attività e solo formalmente intestatario della stessa, dovendo, in definitiva, provarsi la sostanziale continuità dell'attività imprenditoriale tanto sotto il profilo oggettivo quanto soggettivo;

nella fattispecie in esame non è stata raggiunta la prova del carattere soltanto apparente del nuovo soggetto societario e della riferibilità, invece, dell'attività di impresa alla sola [REDACTED] [REDACTED] non essendo decisivo né l'utilizzo da parte di terzi di risorse e beni a quest'ultima riferibili, né lo sfruttamento dell'insegna della precedente gestione, e neppure la semplice presenza della resistente nei locali della nuova attività commerciale;



manca infatti ogni prova del compimento di attività imprenditoriali direttamente riferibili alla
[REDACTED] successivamente alla cancellazione della ditta individuale, ovvero del suo contributo
decisivo se non unico e comunque sostanzialmente determinante all'attività economica del
nuovo soggetto, la [REDACTED] attività che avrebbe dovuto quantomeno estrinsecarsi
in rilevanti atti di gestione, relazioni commerciali con precedenti clienti e fornitori o apporto
diretto di risorse economiche;

le superiori considerazioni portano dunque al rigetto della domanda attorea;

le spese di lite vanno tuttavia compensate in considerazione della novità della questione
esaminata, vista anche alla luce del complesso compendio istruttorio da cui è desumibile
l'effettiva controvertibilità della vicenda;

P.Q.M.

Respinge il ricorso;

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Avellino, in data 5 ottobre 2021

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Pasquale Russolillo

IL PRESIDENTE

Dott. Maria Iandiorio

